(N. 233)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CEMMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1949

Ricostituzione dei Comuni di Braone, Losine e Niardo (Brescia).

Onorevoli Senatori. — I Comuni di Braone, Losine e Niardo, in provincia di Brescia, furono aggregati a quello di Breno con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2254.

Il provvedimento suscitò le immediate e giuste proteste delle popolazioni interessate, perchè nulla lo stava a giustificare: non opportunità od esigenze di bilacio, poichè i tre Comuni si reggevano, da sempre, in modo completamente autonomo e su bilanci sani, tanto che mai richiesero integrazione alcuna; non opportunità di carattere pratico, poichè quelle comunità, oltre ad essere ferite nel loro alto senso di indipendenza, vennero sensibilmente danneggiate, anche per la grande distanza dal nuovo capoluogo, col quale sono collegate da strade alpestri pessime, lunghissime, e, in vari mesi invernali, difficilmente praticabili.

Le tre comunità coltivarono costantemente l'amore e la nostalgia della propria indipendenza e, a liberazione avvenuta, si adoperarono per riottenere la sospirata autonomia.

Col parere favorevole dell'Amministrazione comunale di Breno e di tutti gli Enti ed organi interessati, la pratica relativa fu istruita e rimessa al Ministero dell'interno, il quale nulla trovò da eccepire circa l'accoglimento delle richieste, tanto che fu perfino predisposta la bozza del decreto relativo.

Se non che, entrata in vigore la Costituzione, il Ministro dell'interno ritiene di non poter più prendere l'iniziativa di provvedimenti del genere.

Faccio osservare, per chi opinasse che la materia è di competenza delle Regioni (articolo 117 della Costituzione), che nel caso in esame non si tratta di questioni riguardanti circoscrizioni territoriali comunali, poichè è pacifico che il territorio di ciascuno dei tre Comuni ricostituendi deve essere quello originario.

Comunque, sembra inammissibile attendere che il provvedimento sia adottato dalla futura Regione, perchè nella lunghissima, necessaria attesa verrebbero ingiustamente compromessi legittimi interessi.

E la ricostituzione dei tre Comuni in oggetto si impone non solo per motivi di giustizia, non ostandovi alcun impedimento ed esistendo invece tutte le condizioni positive per l'accoglimento delle istanze (come è stato, fra l'altro, riscontrato attraverso l'abituale, severo vaglio ministeriale), ma sopratutto si impone, e con particolare urgenza, per motivi di ordine amministrativo e di ordine pubblico.

Infatti i tre comuni, avuto notizia che la pratica era giunta a termine positivamente, si considerano, da mesi, come separati di fatto dal Comune capoluogo, la cui Amministrazione trova difficile e in qualche caso persino impossibile esercitare la propria giurisdizione sul loro territorio e patrimonio, specie per gli atti di straordinaria amministrazione, quali, ad esempio, l'utilizzazione dei boschi.

Le lamentele degli interessati sono all'ordine del giorno e pure quotidiani sono i motivi di malumore e di contesa. E l'insofferenza, spesso astiosa e litigiosa, è alimentata dal fatto che quasi tutti i vicini Comuni soppressi sotto il fascismo sono stati ricostituiti; sicchè pare agli abitanti di Braone, Losine e Niardo di subire una intollerabile posizione di inferiorità.

Lo stesso Sindaco di Breno ha ripetutamente fatto presente al Prefetto la necessità che, pel bene di tutti, le richieste autonomie vengano finalmente accordate.

Non dubito, onorevoli senatori, che vorrete rendere giustizia a queste antiche e libere comunità, approvando il progetto di legge che ho l'onore di sottoporvi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni di Braone, Losine e Niardo, aggregati a quello di Breno con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2254, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del Comune di Breno e dei ricostituiti Comuni di Braone, Losine e Niardo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il Comune di Breno che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.